




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009524 P-4.22.25
del 11/10/2018



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare - COM(2018) 173.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24/12/2012, n. 234.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare

Documento: COM (2018) 173 final del 12 aprile 2018

Finalità e contesto

La filiera produttiva alimentare è costituita dagli agricoltori, trasformatori, commercianti. In tutti gli Stati membri i soggetti più numerosi e più piccoli sono gli agricoltori. I trasformatori sono molti ma in numero più ristretto rispetto agli agricoltori. I commercianti sono i soggetti terminali della catena e sono presenti in numero minore. In questo contesto, gli acquirenti hanno un potere contrattuale più alto degli operatori via via a valle della filiera e, pertanto, gli agricoltori sono i soggetti maggiormente penalizzati nei rapporti commerciali.

Nella filiera alimentare le pratiche commerciali sleali sono un fenomeno diffuso e già nel 2009 la Commissione UE ha pubblicato tre comunicazioni che trattano il tema. Nel 2016 il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa per istituire un quadro comune di norme contro le pratiche sleali. Il Consiglio, nello stesso anno, ha chiesto alla Commissione UE di avviare una valutazione di impatto al fine di proporre uno schema legislativo.

Nel febbraio 2018 la Commissione europea ha presentato la valutazione di impatto e, in aprile, la proposta di Direttiva relativa al contrasto delle pratiche commerciali sleali nel solo campo alimentare operate dagli acquirenti non PMI nei confronti dei fornitori che sono PMI. La proposta è corredata da una nota introduttiva nella quale la Commissione conferma che il settore agricolo e le piccole e medie imprese sono i soggetti maggiormente penalizzati dagli acquirenti che non sono piccole e medie imprese.

Il testo mira a creare a livello della UE una protezione minima da tali pratiche le quali, a cascata, si riflettono negativamente anche sugli agricoltori, sia quando sono loro stessi direttamente interessati nel rapporto contrattuale, sia nel caso siano a loro volta i fornitori di materia prima all'impresa che subisce la pratica sleale.

Gli agricoltori, infatti, sono il primo anello della catena produttiva e sono anche il più debole e le pratiche sleali si riflettono molto negativamente anche sul settore primario, per questo motivo la base giuridica della Direttiva è l'articolo 43 del TFUE. La proposta di Direttiva rientra, dunque, negli ambiti di competenza della PAC.

Attualmente nella Unione Europea vi sono alcuni Stati membri (tra cui l'Italia con il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, articolo 62) che da tempo hanno già legiferato sulla questione. In particolare l'Italia definisce il concetto di pratiche sleali, ne vieta l'utilizzo all'interno della filiera agroalimentare, prevede la protezione di tutti gli operatori, a prescindere dalla dimensione, e a tutti i prodotti, sia agricoli che alimentari. La norma italiana impone anche l'obbligatorietà dei contratti scritti tra le parti e i tempi massimi per il pagamento della merce. È prevista una Autorità competente nazionale (Antitrust) e sono previste sanzioni. Il fine della norma italiana non è proteggere i soli agricoltori ma tutti gli operatori della filiera agro-alimentare che subiscono pratiche commerciali sleali.

Obiettivi

L'obiettivo della Direttiva è di salvaguardare il reddito degli agricoltori dell'Unione attraverso l'istituzione un elenco minimo di pratiche sleali da parte degli acquirenti di prodotti alimentari nei confronti di piccole e medie imprese.

Inoltre, l'obiettivo è di migliorare la concorrenza tra le imprese ed evitare distorsioni di mercato attraverso l'introduzione di un elenco minimo di pratiche che possono non essere considerate sleali, a patto che i contratti siano stipulati nel rispetto di alcuni requisiti previsti dalla norma.

Infine, un altro obiettivo è di tutelare le transazioni tra paesi membri dalle pratiche sleali attraverso un miglioramento della cooperazione tra Autorità competenti degli Stati dell'Unione.

Elementi significativi della proposta regolamentare

L'oggetto della Direttiva sono le transazioni commerciali di prodotti alimentari deperibili (non agricoli) tra fornitori che sono piccole e medie imprese (PMI) ed acquirenti che non sono PMI.

Il testo provvede alle definizioni di fornitore, acquirente, PMI, prodotti alimentari e prodotti alimentari deperibili.

Sono definiti un elenco minimo di pratiche commerciali sempre considerate sleali e un elenco minimo di pratiche considerate sleali se non concordate in termini chiari e univoci tra le parti.

Tra le prime si segnalano: i tempi di pagamento massimi per i prodotti alimentari deperibili; l'annullamento degli ordini senza un preavviso sufficiente; la modifica unilaterale del contratto; l'imposizione del pagamento al fornitore per la merce invenduta o sprecata da parte dell'acquirente.

Le pratiche che sono vietate ma possono essere ammesse previo accordo chiaro tra le parti sono: la restituzione dell'invenduto al fornitore; il pagamento di un corrispettivo da parte del fornitore all'acquirente per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti di un fornitore; il pagamento di un corrispettivo da parte del fornitore all'acquirente per i costi di promozione o di commercializzazione.

Lo stato membro deve designare una Autorità pubblica incaricata di fare rispettare i divieti.

Il testo dettaglia le modalità per la presentazione della denuncia specificando che l'Autorità competente è quella del paese in cui ha sede l'acquirente e dettagliando le competenze e i compiti della Autorità.

La Direttiva prevede la collaborazione tra Autorità competenti dei diversi Stati membri e l'assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. Le Autorità si riuniscono una volta all'anno per discutere l'applicazione della Direttiva.

Le eventuali norme nazionali che sono più restrittive in tutto o in parte rispetto al testo comunitario possono essere mantenute a condizione che siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali.

Elementi di carattere finanziario

La proposta non contiene elementi a carattere finanziario.

A – Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

La proposta rispetta il **principio di attribuzione**, relativamente all'attribuzione dei compiti legislativi in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli e dalle altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PAC, previsti dall'art. 43 del Trattato.

La proposta è in linea con il **principio di sussidiarietà**, in quanto il modello attuativo previsto per la PAC prevede la fissazione di parametri strategici di base in relazione agli obiettivi da conseguire, i tipi di intervento da attuare ed una serie di requisiti di base, assegnando agli Stati membri la responsabilità gestionale per raggiungere tali obiettivi.

La proposta rispetta, altresì, il **principio di proporzionalità**, in quanto affida potere agli Stati membri nella scelta delle modalità per adempiere alla Direttiva, dando la possibilità anche di mantenere o legiferare a livello nazionale andando oltre i requisiti previsti dalla stessa.

B – Valutazione del progetto

Il progetto presenta elementi interessanti in quanto per la prima volta pone dei termini a livello comunitario per contrastare le pratiche sleali.

La forma giuridica della Direttiva consente di mantenere quasi tutti gli elementi previsti dalla norma italiana, tranne che per i termini di pagamento, che nella normativa nazionale sono meno restrittivi che nella Direttiva. Questo potrebbe portare ad un aggravio burocratico per le imprese acquirenti che si potrebbero vedere restringere le possibilità di pagare secondo i termini nazionali ora vigenti.

Inoltre la definizione prevista di "prodotti deperibili" parrebbe non essere in linea con la definizione nazionale che è più precisa e completa. Questo potrebbe escludere, ovvero ampliare la gamma dei prodotti che sono considerati deperibili a livello nazionale.

La proposta prevede la possibilità di cooperare tra Autorità competenti di diversi Stati membri che oggi non è prevista a livello europeo.

La bozza, sebbene sia di un buon livello, potrebbe trovare un miglioramento nella formulazione implementando i seguenti aspetti.

- Allargamento a tutti i prodotti includendo anche i prodotti agricoli e non solo quelli alimentari;
- Allargamento dei soggetti interessati a tutti i fornitori ed acquirenti a prescindere dalle dimensioni e non solo ai fornitori che sono piccole e medie imprese e agli acquirenti che non sono PMI;
- Definizione di cosa si intende per "pratica commerciale sleale" sancendo espressamente il divieto di attuarla;

- Migliorare la definizione di “prodotti deperibili” che come formulata attualmente lascia ampio margine di declinazione nazionale creando potenziali difformità di applicazione tra Stati membri.
- Esclusione dei conferimenti dei soci alle proprie cooperative od Organizzazioni dei Produttori dal campo di applicazione della direttiva, in particolare in merito ai tempi di pagamento;
- Modifica della Autorità competente da quella in cui ha sede l’acquirente a quella in cui ha sede il fornitore;
- Maggiore cooperazione tra Autorità competenti.

Tranne gli ultimi due punti, ultronei alla norma italiana, si evidenzia che questi temi critici sono presenti nella attuale legge nazionale che risolve le criticità sopra esposte.

C - Prospettive negoziali

La Commissione mira all’approvazione dell’intero pacchetto entro la scadenza del suo mandato e del mandato del Parlamento europeo, previste nel 2019.

L’inizio dei triloghi è previsto per la fine dell’anno, inizio anno 2019.

Attualmente la Presidenza di turno del Consiglio, ha proposto alcune modifiche del testo che sono migliorative. Tra queste si evidenzia:

- L’allargamento a tutti i prodotti includendo anche i prodotti agricoli;
- Inserimento di un articolo che chiarisce la facoltà degli Stati membri di adottare misure più restrittive in merito alle pratiche sleali e di prevederne ulteriori.

D – Valutazione d’impatto

La proposta di regolamento in questione:

- riguarda gli aspetti delle relazioni commerciali tra fornitori che sono PMI ed acquirenti che non sono PMI;
- comporta, per la sua attuazione, la necessità di modifiche della normativa nazionale in merito ai tempi di pagamento e da valutare se anche la definizione di prodotti deperibili;
- non incide sull’organizzazione della pubblica amministrazione nazionale;
- non comporta sostanziale aggravio di competenze e attività per le Amministrazioni coinvolte, a vario titolo.

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

		Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
		Art.		comma	Testo	
ambito di applicazione	1.1	Stabilire una lista di pratiche sleali proibite tra fornitori ed acquirenti e stabilire regole minime per gli accordi commerciali	Titolo		Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari	C <i>La norma italiana si concentra sui contratti tra le imprese mentre nella direttiva non si citano i contratti</i>
	1.2	La Direttiva si applica nei casi di comportamenti commerciali sleali che si verificano nella vendita di prodotti alimentari da un fornitore che è una piccola o media azienda ad un acquirente che non è una piccola o media azienda	1		Tutti i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale. <i>Vedi inoltre decreto attuativo articolo 4.2</i>	C <i>La norma nazionale non fa differenze tra imprese</i>
oggetti interessati	2.a	Acquirenti e Fornitori <i>(non è chiaro se è obbligatorio che il fornitore sia più piccolo dell'acquirente)</i>	1		Tutti gli operatori della filiera	C
prodotti interessati		Tutti i prodotti alimentari come definiti	1		Tutti i prodotti agricoli ed alimentari	C <i>Un dettaglio maggiore lo si ha nel decreto attuativo</i>

ABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
		comma	Testo	
Art.				19/10/2012 n.199
2.a	<ul style="list-style-type: none"> Acquirente: ogni soggetto, singolo o associato, fisico o giuridico dell'Unione che ha una attività nella filiera produttiva e acquista prodotti alimentari; 	-		<p><i>Mancano nella norma italiana le definizioni di acquirente e fornitore e piccola e media impresa.</i></p> <p><i>Al contrario nel decreto attuativo italiano c'è la definizione di "cessione" di un bene mentre nella direttiva si parla di vendita e acquisto.</i></p> <p><i>Nella direttiva manca la definizione di contratto (presente nel decreto italiano)</i></p> <p><i>La definizione del decreto attuativo italiano è differente perché scinde tra prodotti agricoli</i></p>
2.b	<ul style="list-style-type: none"> Fornitore: ogni azienda agricola o ogni persona fisica o giuridica a prescindere dal luogo di stabilimento che ha una attività lungo la filiera agroalimentare. Il termine può comprendere anche gruppi di aziende agricole incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori; 			
2.c	<ul style="list-style-type: none"> Piccole e medie aziende: significa una azienda di micro, piccola e media dimensione come prevista dall'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 			
2.d	<ul style="list-style-type: none"> Prodotti alimentari: Tutti i prodotti alimentari dell'Allegato 1 del Trattato ma anche i prodotti non dell'Allegato 1 ma ottenuti dalla trasformazione di questi prodotti; 			

Definizioni

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

		Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
		Art.	comma	comma	Testo	
Caratteristiche dei contratti	2.e	<ul style="list-style-type: none"> Attività nella catena alimentare: attività relativa ad uno qualsiasi degli stadi della catena alimentare: produzione, trasformazione, commercializzazione; distribuzione e vendita di prodotti alimentari 				(allegato 1 del Trattato e prodotti alimentari (prodotti di cui al reg. 178/2002)
		<p>NELLA DIRETTIVA NON CI SONO PREVISIONI SPECIFICHE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI AVERE CONTRATTI TRANNE CHE GENERICAMENTE NELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DESCRITTO DI SEGUITO</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> Forma scritta; Indicazione della durata; Indicazione delle quantità; Indicazione delle caratteristiche del prodotto venduto; Prezzo di vendita; Modalità di consegna; Modalità di pagamento 		<p>C</p> <p>Si rileva che la direttiva non dettaglia come devono essere fatti i contratti ma rimanda genericamente alle pratiche sleali nell'articolo 3</p>
tre caratteristiche i contratti		<p>NELLA DIRETTIVA NON CI SONO PREVISIONI SPECIFICHE IN MERITO AI CONTRATTI</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> Rispettare principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità, reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti. 		<p>C</p> <p>Si rileva che la direttiva non dettaglia come devono essere fatti</p>

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
Progetto di direttiva UE		comma	Testo	
Art.				
		2.a	<ul style="list-style-type: none"> • Imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; 	<p>NC</p> <p><i>Le norme italiane hanno requisiti più ampi e più generali della direttiva europea che fa un elenco di poche pratiche sleali molto dettagliate. La norma italiana al contrario essendo più ampia può comprendere più fattispecie di pratiche sleali rispetto alla direttiva che risulta quindi limitante</i></p>
		2.a	<ul style="list-style-type: none"> • Imporre direttamente o indirettamente condizioni extracontrattuali e retroattive; 	
		2.b	<ul style="list-style-type: none"> • Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; 	
		2.c	<ul style="list-style-type: none"> • Subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e 	
	vieti di pratiche sleali nelle relazioni commerciali		<p><i>Non confrontabile con il decreto legge n.1 articolo 62, vedere tabella successiva confronto con decreto attuativo</i></p>	

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
Art.	comma	comma	Testo	
			delle altre;	
		2.d	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; 	
		2.e	<ul style="list-style-type: none"> • Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. 	
termini di pagamento le merci deteriorabili	3.1.a	3	<p>Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni</p>	C

ABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

		Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
	Art.		comma	Testo		
		di condivisione del valore ai sensi del art. 172.a) del Reg. 1308/2013				
termini di pagamento per le merci NON deteriorabili	3.1.a	30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore o al massimo entro 30 giorni della data di scadenza del prodotto deperibile. scelto tra quello più avanti	3	Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per tutte le altre merci entro il termine [legale] di sessanta giorni		NC <i>La norma italiana prevede espressamente un termine di pagamento per i prodotti non deperibili che la direttiva non prevede.</i>
decorrenza del termine di pagamento	3.1.a	30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore o al massimo entro 30 giorni della data di scadenza del prodotto deperibile. scelto tra quello più avanti	3	In entrambi i casi [merci deperibili e non deperibili] il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.		NC <i>La norma italiana prevede espressamente il calcolo degli interessi che la direttiva non prevede.</i>
calcolo degli interessi nel caso di mancato pagamento		NELLA DIRETTIVA NON E' DEFINITO	3	Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.		
data di scadenza e deteriorabilità dei prodotti	4.a	NELLA DIRETTIVA NON SONO DEFINITI	4.a	Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data		NC <i>Nella direttiva non</i>

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
Art.	comma	Testo		
			di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni	<i>sono definiti quali sono i prodotti deperibili (l'unico riferimento si trova nell'articolo 1.a) mentre nella norma italiana sono dettagliati.</i>
	4.b	Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucri protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durata degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni		
	4.c	Prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: <ul style="list-style-type: none"> • aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure • aW superiore a 0,91 oppure • pH uguale o superiore a 4,5 		
	4.d	Tutti i tipi di latte		

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
		comma	Testo	
Art.				
3.1.a	<p>Gli Stati membri assicurano che le seguenti pratiche commerciali siano proibite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un acquirente paga un fornitore l'acquisto di un prodotto deperibile oltre i 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore o oltre 30 giorni della data di consegna del prodotto deperibile. • Questo divieto è fatto salvo rispetto all'opzione tra acquirente e fornitore di accordarsi su una clausola di condivisione del valore ai sensi del art. 172.a) del Reg. 1308/2013 	3	<p>Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio di interesse è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile</p>	<p>C</p> <p><i>Anche se la norma italiana differenzia tra prodotto deperibile e non deperibile mentre la direttiva ai fini del pagamento sceglie l'opzione più favorevole per il fornitore 8° 30 giorni data fattura oppure per le merci deperibili 30 giorni dalla data di consegna del prodotto)</i></p>
3.1.b	<ul style="list-style-type: none"> • Un acquirente cancelli gli ordini di alimenti deperibili in tempi brevi tali da non permettere al fornitore di trovare un altro acquirente 	2	<p><i>Non così dettagliato come nella direttiva. Vedere articolo 2</i></p>	<p>NC</p> <p><i>Nell'articolo 62 non vi sono riferimenti specifici. Nel decreto attuativo italiano non vi è uno</i></p>

Pratiche considerate sleali da vietare

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
Art.	comma	comma	Testo	
3.1.c	<ul style="list-style-type: none"> Un acquirente cancelli unilateralmente e retroattivamente le condizioni di fornitura in merito alla frequenza, al tempo, alla qualità, ai prezzi o al volume 		<p>Non così dettagliato come nella direttiva. Vedere articolo 2</p>	<p>specifico riferimento ma un rimando generico alle pratiche commerciali sleali (articolo 4 comma 1 del decreto 199)</p> <p>NC</p> <p>Nell'articolo 62 non vi sono riferimenti specifici. Nel decreto attuativo italiano non vi è uno specifico riferimento ma un rimando generico alle pratiche commerciali sleali (articolo 4 comma 1 del decreto 199)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Un fornitore debba pagare per lo spreco (mancata vendita) di prodotti alimentari dopo la 		<p>Non così dettagliato come nella direttiva. Vedere articolo 2</p>	<p>NC</p> <p>Nell'articolo 62</p>

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
Art.	comma	comma	Testo	
3.1.d	vendita all'acquirente non determinata da negligenza o errore del fornitore	2		<i>non vi sono riferimenti così specifici. Le diverse fattispecie sono esaminate dall' Antitrust se viene fatta la denuncia. Nel decreto attuativo italiano non vi è uno specifico riferimento ma un rimando generico alle pratiche commerciali sleali (articolo 4 comma 1 del decreto 199)</i>
3.2.a	Lo Stato membro deve garantire che le seguenti pratiche commerciali siano proibite quando non siano presenti in termini chiari e non ambigui nel contratto di fornitura: • L'acquirente restituisce il prodotto non venduto al fornitore	2	<i>Non così dettagliato come nella direttiva. Vedere articolo 2</i>	
3.2.b	• Un acquirente addebita un pagamento al fornitore per garantirgli o mantenere un contratto di fornitura di prodotti alimentari	2	<i>Non così dettagliato come nella direttiva. Vedere articolo 2</i>	
3.2.c	• Un fornitore debba pagare per la promozione del prodotto alimentare venduto dall'acquirente. Prima di una promozione l'acquirente deve specificare la durata e la frequenza della promozione e la quantità di prodotto da ordinare	2	<i>Non così dettagliato come nella direttiva. Vedere articolo 2</i>	
3.2.d	• Un fornitore paga per il marketing dei prodotti alimentari effettuata dall'acquirente	2	<i>Non così dettagliato come nella direttiva. Vedere articolo 2</i>	
3.3	• Se è richiesto il pagamento dall'acquirente per le situazioni descritte al paragrafo 3.2 punti b), c), d), l'acquirente deve, se richiesto dal fornitore, fornire una stima dei costi e il metodo estimativo	2	<i>Non così dettagliato come nella direttiva. Vedere articolo 2</i>	

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

		Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva	
Art.				comma	Testo		
	3.4	di questi costi al fornitore • Gli Stati membri assicurano che i divieti previsti ai paragrafi 1 e 2 costituiscono un obbligo imperativo applicabile a qualsiasi situazione che rientri nel loro ambito di applicazione indipendentemente dalla legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti		2	<i>Non così dettagliato come nella direttiva. Vedere articolo 1 e 2</i>	C <i>Anche se le norme italiane comprendono ma non dettagliano le fattispecie previste dai paragrafi 1 e 2 della direttiva</i>	
nzioni	6.d	• Irrogare sanzioni pecuniarie. La sanzione deve essere proporzionata, dissuasiva ed effettiva		5;6;7	<i>Testo non riportato nella presente per motivi di spazio</i>		
torità di controllo	4	• Gli Stati membri devono designare una autorità pubblica di controllo		8	L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della	C (?)	
	6.a	Gli Stati membri si assicurano che l'Autorità di controllo preposta sia adeguata e abbia i seguenti poteri: • Aprire e condurre le indagini di propria iniziativa o in base ad una denuncia					
	6.b	• Richiedere agli acquirenti ed ai fornitori tutte le necessarie informazioni al fine di aprire una indagine					

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

Progetto di direttiva UE		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
		comma	Testo	
Art.				
6.c	<ul style="list-style-type: none"> Prendere decisioni in merito alle effettive violazioni ed imporre all'acquirente di cessare le pratiche vietate 		<p>predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente</p>	
6.d	<ul style="list-style-type: none"> Irrogare sanzioni pecuniarie. La sanzione deve essere proporzionata, dissuasiva ed effettiva 			
6.e	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicare le proprie decisioni in relazione ai commi 6.c) e 6.d) 			
6.f	<ul style="list-style-type: none"> Informare acquirenti e fornitori delle proprie iniziative anche attraverso un report annuale 			
		9	<p>Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a</p>	
	<p>ilizzo degli introiti rivanti dalla ogazione delle zioni</p>			

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
		Progetto di direttiva UE	Testo	
	Art.	comma	Testo	
			vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare	
regole nazionali	8		Gli Stati membri provvedono affinché le previsioni di cui agli articoli 3 (divieto di pratiche sleali); 5 (Reclami e riservatezza); 6 (Poteri dell'autorità di controllo) già stabilite a livello nazionale siano compatibili con le regole di funzionamento del mercato interno	NC
report obbligatorio in parte degli Stati membri	9		1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione un report sulle pratiche sleali nelle relazioni commerciali della catena alimentare. Il report contiene in particolare tutti i dati rilevanti della applicazione delle regole	NC

TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL PROGETTO DI DIRETTIVA UE SULLE PRATICHE SLEALI E L'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1

		Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 Articolo 62		Conformità della norma italiana alla direttiva
Progetto di direttiva UE		comma	Testo	
Art.				
			<p>previste dalla direttiva nello Stato membro nell'anno precedente (la comunicazione).</p> <p>2. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle regole sulle informazioni necessarie ai fini del comma 1;</p> <p>3. Gli accordi per la gestione delle informazioni;</p> <p>4. Gli accordi per la trasmissione...</p>	
	7		<p>1. Gli Stati membri assicurano che le Autorità di controllo, cooperino tra loro e si diano assistenza tra loro nelle investigazioni che hanno una portata transfrontaliera;</p> <p>2. Le autorità di controllo si riuniscono una volta all'anno per discutere della applicazione della presente Direttiva sulla base del report annuale riportato all'articolo 9.1;</p> <p>3. La Commissione implementa e gestisce un sito web per lo scambio delle informazioni tra autorità di controllo</p>	NC
			DA IMPLEMENTARE	

**operazione tra
autorità di controllo**